

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA AL D.L. 112/2008 (convertito in Legge n.133 del 6/8/2008) IN MATERIA DI
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI
*emerse nell'incontro dei Comuni di Reggio Emilia,
Arezzo, Brescia, Cremona, Prato, Novara, Parma, Perugia, Piacenza,
Rovigo.*

Incontro del 3 settembre 2008 presso il Comune di Reggio Emilia

L'analisi degli effetti delle nuove regole del patto di stabilità introdotte dal DL 112/2008 nella versione convertita in legge in agosto dal Parlamento, mostra come la maggior parte degli Enti che sono stati più virtuosi nel 2007, nella realtà non sono premiati ma sono danneggiati in quanto devono raggiungere livelli di saldo molto più impegnativi di quelli 2008.

Viceversa molti degli enti meno virtuosi e che sono in disavanzo nel 2007 hanno un beneficio. La causa di tale effetto distorsivo trova motivazione nella modifica dei meccanismi della base di partenza su cui si conteggia il contributo che passa dalla media 2003/2005 al solo anno 2007.

Prendere a riferimento un solo anno e non una media di più anni può creare grossi squilibri e difficoltà a raggiungere gli obiettivi in quanto storicamente, nella parte in conto capitale del bilancio, vi sono andamenti non uniformi, maggiormente sensibili se si prende a riferimento la cassa: **nella pratica si verifica spesso che l'incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.**

Gli Enti presenti propongono all'ANCI di poter ridiscutere in sede di incontri con il Governo i meccanismi individuati dal DL112/2008, che si ritengono non congrui rispetto all' obiettivo di premiare gli Enti più virtuosi.

In particolare si propone di ritornare alla media dei saldi 2003/2005 in quanto il riferimento ad un solo anno, come previsto dall'attuale manovra, non appare coerente con la circostanza che le autonomie locali hanno già negli anni 2006 e 2007 contribuito al risanamento della finanza pubblica in modo significativo. Inoltre l'ancoraggio al 2003/2005 permette di rispettare la programmazione pluriennale degli obiettivi come già fissato nelle precedenti finanziarie senza cambiare ogni anno le modalità di calcolo.

Inoltre si chiede che anche sul Bilancio Pluriennale, per gli anni 2010 e 2011, gli obiettivi di miglioramento per gli Enti in disavanzo non siano superiori al 100%.

In alternativa si richiede di non tenere conto nel calcolo dei saldi utili di tutte le entrate straordinarie e non ripetitive e i relativi pagamenti ad essi collegati. In particolare caso si richiede di far modificare il testo del comma 8 dell' art.77 bis al fine di fare chiarezza sul contenuto di tale comma e che ha dato luogo a differenti interpretazioni ma soprattutto al fine di neutralizzare almeno in parte le entrate straordinarie e correlati pagamenti. In particolare si chiede non solo di non conteggiare le entrate derivanti da alienazioni straordinarie riscosse nel 2007 ma anche che le

relative spese anche se pagate negli anni successivi. Necessario, al fine di non discriminare gli enti a seconda degli investimenti finanziati, eliminare il riferimento a "infrastrutturali" lasciando solo la generica destinazione a investimenti e a riduzione del debito.

L'introduzione di uno specifico riferimento alle entrate riscosse nel 2007 permette infine di non penalizzare gli Enti che decidono di vendere il patrimonio mobiliare negli anni 2009 e seguenti in quanto il non conteggio ai fini dei saldi utili sarebbe limitato entrate riscosse nel 2007 ed ai relativi pagamenti anche se effettuati in anni successivi al 2007.

Reggio Emilia, 3 settembre 2008

ALLEGATI: Due proposte di modifica normativa alle norme sul patto di Stabilità e relative motivazioni

1° PROPOSTA

All' art. 77 bis del DL 112/2008 convertito in Legge 6 Agosto 2008 n.133 sono apportate le seguenti modifiche:

All' art 77bis, comma 3 sopprimere le parole "al saldo dell'anno 2007" ed inserire le parole "alla media del triennio 2003 - 2005.

All'art 77bis, comma 3, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole "per lo stesso anno 2007" ed inserire le parole "per la media del triennio 2003 - 2005.

All'art 77 bis, comma 6 sopprimere le parole "dell'anno 2007" ed inserire le parole "della media del triennio 2003 - 2005.

All'art 77 bis, comma 6 sopprimere le parole "dell'anno 2007" ed inserire le parole "della media del triennio 2003 - 2005.

All'art bis. comma 9 sopprimere le parole "dell'anno 2007" ed inserire le parole "della media del triennio 2003 - 2005

Il comma 8 dell'art. 77 bis è di conseguenza soppresso.

All'art 77bis, comma 3, lett. a), punto 2 sostituire:

- il " 97 per cento per l'anno 2010" con "85 per cento per l'anno 2010"*
- il "165 per cento per l'anno 2011" con "100 per cento per l'anno 2011"*

Motivazione:

I suddetti emendamenti tendono a conservare come base di riferimento, e di calcolo, il triennio 2003-2005 in linea con le precedenti leggi finanziarie (Legge 296/2006 e Legge 244/2007) consentendo agli enti di continuare la programmazione già attuata negli anni precedenti e consentendo agli stessi di non vedersi danneggiati dal raggiungimento nel 2006 e 2007 di migliori risultati rispetto a quelli assegnati dagli obiettivi del Patto di Stabilità.

Il riferimento su una sola annualità può comportare situazioni insostenibili dovute a fatti eccezionali e non ripetibili.

2° PROPOSTA (IN ALTERNATIVA)

Il comma 8 dell' art. 77 bis del DL 112/2008 convertito in Legge in Legge 6 Agosto 2008 n. 133 è sostituito nel modo seguente:

8. Le risorse rimosse nel 2007 derivanti da entrate straordinarie e non ripetitive non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, sia in termini di entrata che di spese finanziate con tali risorse, se destinate a spese di investimento e alla riduzione del debito. Ai soli fini del computo degli obiettivi programmatici 2009 - 2011, gli enti dovranno calcolare il saldo finanziario 2007 di cui al comma 5 escludendo dallo stesso gli incassi di cui al primo periodo del presente comma e i pagamenti di investimenti eseguiti nell'esercizio 2007 finanziati con gli incassi stessi. Fermo restando l'importo degli obiettivi programmatici 2009 - 2011 calcolato ai sensi del comma 3, nel computo dei saldi effettivi di competenza mista di ciascun esercizio a decorrere dal 2009 l'ente potrà escludere dai pagamenti di spese di investimento quelli eseguiti utilizzando le risorse incassate nel corso del 2007 (al netto di quelle utilizzate per pagamenti eseguiti nel corso del 2007 e del 2008) fino ad esaurimento della somma complessivamente detratta dalle entrate incassate nel saldo di competenza mista base 2007 ai sensi del presente comma.

Motivazione:

La formulazione originaria lascia spazio ad alcuni dubbi in merito al fatto di poter non conteggiare oltre alle entrate anche le spese finanziate con dette risorse. La differenza non è di poco conto in quanto detrarre le sole entrate porta sì a un limite del saldo 2007 inferiore, ma non risolve i problemi del rispetto degli obiettivi degli anni 2009 e 2010 visto che in tali anni saranno effettuati la maggior parte dei pagamenti con le risorse rimosse nel 2007. Gli Enti che hanno introdotto nel 2007 processi virtuosi, non solo di dismissioni mobiliari ma anche di recupero di entrate straordinarie non ripetitive destinandole ad investimenti, sarebbero penalizzati ai fini del patto di stabilità in quanto difficilmente il momento dell'incasso coincide con la realizzazione dell'investimento finanziato con le stesse risorse (pagamento) creando pertanto situazioni non omogenee. Si è inoltre aggiunta la specifica di tutte le tipologie di entrate straordinarie (contributi, alienazioni mobiliari e immobiliari, utili straordinari da partecipate, mutui a carico dello Stato ecc.) al fine di evitare differenze tra le tipologie di entrate non ripetitive utilizzate a fini virtuosi per investimenti o riduzione del debito. Il riferimento alle entrate rimosse nel 2007 permette inoltre di non penalizzare gli Enti che decidono di vendere il patrimonio mobiliare e immobiliare negli anni 2009 e seguenti in quanto il non conteggio ai fini dei saldi utili sarebbe limitato alle sole entrate rimosse nel 2007 ed ai relativi pagamenti anche se effettuati in anni successivi al 2007.

Non è inoltre chiara e anche penalizzante la formulazione di "investimenti infrastrutturali": si propone una dizione più generica di "investimento" in modo da ricomprendere tutti gli investimenti degli Enti locali finanziati con le risorse dei proventi dalle cessione di azioni o immobili se contabilizzati al Titolo 2° della spesa.